

Ricerca ► Tribunale Palermo 17/11/2015 n. ...

RICERCA NELLA PAGINA



ESPORTA

MONITORA

INVIA

STAMPA

APPUNTA

ANNOTA

AGGIUNGI ALLA PRATICA

Estremi:
6589**Tribunale Palermo, 17/11/2015, (ud. 17/11/2015, dep.17/11/2015), n.**

Intestazione

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione del 28.03.13 An. Ga., premettendo di avere acquistato in data 30.04.12 dalla concessionaria Fiat Center Italla S.p.A. - Motor Village Palermo ed al prezzo di f 26,200,00 l'autovettura nuova Jeep Compass MY 2012 Limited 2.2 CRD 2WD e lamentando che, fin da pochi giorni dopo la consegna e nei mesi successivi, detta vettura aveva dato molteplici segni di malfunzionamento, tanto da dover essere svariate volte ricoverata per le dovute riparazioni presso centri di assistenza, ha instato per la declaratoria di non conformità del mezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 e ss, Cod_ Consumo, al contratto di vendita e per la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 130 Cod. Consumo, della convenuta alla sostituzione dell'autovettura con altra della medesima marca e modello, a spese della convenuta medesima, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in complessivi E 3.000,00 avvero nella maggiore o minore somma accertata dal Tribunale; in linea gradata, parte attrice ha invocato la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita e la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito.

Costituendosi con comparsa del 14.06.13, parte convenuta ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, insistendo esso in capo alla Chrysler Italia S.r.l., produttore dell'autoveicolo e responsabile degli eventuali danni cagionati da difetti del prodotto, assumendo l'inoperatività della tutela redibitoria di cui all'art. 130 Cod. Consumo, sussistendo un'assoluta sproporzione tra la chiesta sostituzione e gli inconvenienti lamentati dall'attore e risolti in garanzia, la convenuta ha invocato l rigetto delle attore domande.

Svolte le superiori premesse in fatto, occorre preliminarmente osservare che deve intendersi rinunciata la domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della Chrysler Italia S.p.A. con la comparsa di risposta, per l'effetto della quale la Fiat Center chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della detta società: invero, dopo avere inizialmente instato per la chiamata in giudizio della Chrysler Italia al fine di esserne manlevata in caso di condanna (cfr. comparsa di risposta del 14.06.13, pgg. 8 e 9), il procuratore della convenuta ha di fatto rinunciato alla chiamata, dapprima, spuntando la voce "non chiamo in causa temi " nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 T.U. 115102, come modificato dalla L. n. 183/11, depositata in uno alla comparsa responsiva e, poi, non ribadendo la richiesta di autorizzazione in sede di prima udienza, nel corso della quale essa ha anzi chiesto la concessione dei termini per deduzioni istruttorie.

Ciò detto, va in primo luogo disaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nella comparsa costitutiva sul presupposto che, in tenia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ex art. 114 e ss. Cod. Consumo, il produttore e non il fornitore è responsabile del

danno cagionato da difetti del suo prodotto: detto soggetto, assume la convenuta, deve individuarsi nella Chrysler Italia, come reso noto all'attore con la consegna del libretto di circolazione del mezzo; è sulla scorta di siffatta eccezione che la Fiat Center Italia ha instato per la chiamata in causa della società produttrice del veicolo attoreo, a cui ha però poi rinunciato. L'eccezione è infondata: parte convenuta a sostegno della stessa invoca, invero, una fattispecie differente da quella posta dall'attore a fondamento della propria pretesa.

Secondo la prospettazione della Fiat Center Italia, alla fattispecie in esame si applicherebbe la disciplina di cui agli artt. 114 e ss. Cod. Consumo attinente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente della quale il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (art. 114); quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (art. 116).

E tuttavia, in base alle disposizioni del titolo in esame (rubricato, appunto, "responsabilità per danno da prodotti difettosi"), è risarcibile esclusivamente a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123) - danni di cui, nella specie, parte attrice non ha neppure allegato la sussistenza.

In concreto, la fattispecie che ci occupa è piuttosto volta all'accertamento della non conformità del bene acquistato rispetto al contratto di vendita, in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III, che disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo e che vede come legittimato passivo il venditore, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita.

Siffatte considerazioni inducono, pertanto, a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Va respinta, a questo punto, la domanda di condanna ex art. 96, III ca., c.p.c. spiegata dall'attore nelle note conclusive in relazione alla superiore eccezione preliminare.

In proposito, occorre rilevare che la stessa presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.

In effetti, l'istituto in esame presenta una natura mista sanzionatoria e risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal Decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.

In ogni caso, posto che il richiamato comma configura una facoltà del Giudice ma non anche un obbligo, la pronuncia in parola sottende la malafede o la colpa grave che concretizzano la temerarietà della lite: detto requisito non si identifica cori la meta opinabilità del diritto fatto valere, ma postula la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza; la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. Civ., sez. II, n. 3993/11).

Invero, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato; in tale contesto, si comprende, dunque, perché il Legislatore del 2009 (L. n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, 111 cc., c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.

Nella specie, non sono emersi elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato, in relazione all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, né può reputarsi che l'iter giudiziale della controversia abbia subito lungaggini temporali ed appesantimenti per l'approfondimento dell'eccezione medesima, tanto più che non è stato neppure posto in essere l'adempimento a cui parte attrice aveva chiesto di essere autorizzata, in caso di ritenuta fondatezza (anche parziale) della dedotta eccezione - ovvero l'autorizzazione alla chiamata del terzo.

Venendo al merito, è pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che An. Ga. ha acquistato in data 30.04.12 e presso la concessionaria Fiat Center Italia un autoveicolo nuovo Jeep Compass MY2012 Limited 2.2 CRD 2WD al prezzo di E 26.200,00 (cfr. fattura di acquisto del 30.04.12, all. 2 fascicolo attoreo).

Non è neppure contestato, oltre che provato documentalmente, che il detto mezzo abbia nel tempo ed a brevissima distanza dalla consegna (avvenuta in data 11.05.12), dato svariati segni di malfunzionamento di differente natura, che hanno condotto a molteplici ricoveri presso centri di assistenza autorizzati: ciò è comprovato dalle certificazioni relative ai guasti allegate al fascicolo attoreo (cfr. docc. 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fascicolo attoreo nonché copia ricevute del 07.03.14, 26.06.14 e 09.07.14 versate in atti dall'attore nelle more del giudizio) ma non è mai stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che ha anzi depositato propri prospetti riepilogativi degli interventi in garanzia eseguiti sul veicolo attoreo. Ciò che invece la convenuta contesta è l'operatività della tutela di cui all'art. 130 Cod. Consumo, invocata dal Ga., essendo, a suo dire, il rimedio della sostituzione integrale del bene, richiesto in linea principale dall'attore, sproporzionato rispetto agli "effettivi inconvenienti verificatisi sulla Jeep" tutti oggetto di "riparazioni e sostituzioni in garanzia" (cfr. pg 7 comparsa di risposta).

Ora, fermi i dati probatori documentali acquisiti (e mai, peraltro, smentiti) nel corso del giudizio e pacifico quanto fin qui dedotto, deve ricordarsi che, a mente dell'art. 129, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Il secondo comma della disposizione in esame recita, poi, che si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Ed allora, posto che le numerose schede di intervento prodotte dalle parti testimoniano il verificarsi di una serie di malfunzionamenti della vettura acquistata dal Ga. a partire da pochi giorni dopo la sua consegna e finanche nelle more del presente giudizio, non resta che verificare se i difetti lamentati ed accertati dai centri di assistenza autorizzati rendano o meno il bene non conforme al contratto di vendita.

La soluzione della controversia, quantomeno sotto il profilo in esame, non può che riposare, attesa la natura eminentemente tecnica della vicenda, sulle valutazioni e sulle conclusioni cui è pervenuto, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici ed all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, il nominato Ctu - conclusioni che, peraltro, ben resistono alle osservazioni critiche mosse dalle parti a cui il tecnico ha dato esauritiva risposta.

Ed allora, dopo avere esaminato tutti gli interventi eseguiti sulla vettura dell'attore a seguito dei malfunzionamenti presentatisi nel corso del tempo e precisato di non avere potuto visionare le componenti sostituite in quanto "come dichiarato dal CTP di parte convenuta... era impossibile d'accesso a tale componentistica" (cfr. pg. 3 elaborato peritale) - rivelatasi, a detta del perito, "insufficiente" la documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. pg. 32 perizia) -, il Ctu ha concluso nel

senso che i difetti occorsi ed i malfunzionamenti rilevati non possono essere considerati propri di un bene dello stesso tipo e qualità di quello preso in esame; considerando, infatti, i quasi 30.000 km percorsi nel suo primo anno di vita, i difetti riscontrabili dovrebbero essere nulli o quasi" (cfr. pg. 23 ctu); secondo il perito, invero, "le case automobilistiche, infatti, concedono una garanzia totale nei primi due anni di vita poiché l'affidabilità della componentistica installata e una spinta ingegneria progettuale rendono quasi nulle nel suddetto periodo le probabilità di qualsiasi difetto o malfunzionamento"

In risposta agli ulteriori quesiti postigli, il tecnico ha definitivamente chiarito che "il bene non risulta conforme alla descrizione fattane attraverso di messaggio pubblicitario non per lo stile, il comfort e l'eleganza decantata ma per l'affidabilità evidenziata insieme alle sue prestazioni che permetterebbe di affrontare viaggi e raggiungere destinazioni non raggiungibili da altre vetture dello stesso segmento economico", soggiungendo, molto significativamente, che "si sottolinea infatti, che seppur trattandosi di malfunzionamenti apparentemente non collegati tra loro, la permanenza in officina dell'autovettura è stata di 95 giorni. Il tutto significa che per un quarto del suo primo anno di vita l'autovettura è stata ricoverata in officina quando la sua affidabilità avrebbe dovuto garantirgli il ricorso ad officine autorizzate solamente per le manutenzioni programmate"

(cfr. pg. 24 relazione peritale).

In definitiva, il CtU ha concluso escludendo sia la sussistenza del requisito dell'affidabilità nella vettura in questione sia la prevedibilità dei difetti da parte dell'acquirente, "specialmente per un'autovettura nuova facente parte di un segmento economico medio-alto", ribadendo all'esito dell'esibizione da parte dell'attore delle schede di intervento del marzo, giugno e luglio 2014, che "il protrarsi di avarie e malfunzionamenti successivi all'ultimo intervento della perizia tecnica, non fa altro che rafforzare ulteriormente le conclusioni in risposta ai quesiti del Giudice alle quali si rimanda" (cfr. pg. 39 ctu).

Alla luce dei dati complessivamente raccolti e degli esiti peritali, può dunque acclararsi in concreto la non conformità del veicolo Jeep Compass acquistato dal Ga. il 30.04.12 al contratto di vendita, difettando esso delle qualità e prestazioni abituali di un bene della stesso tipo (l'affidabilità, in particolare) che l'acquirente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi sulla scorta del messaggio pubblicitario divulgato.

A poco rileva, peraltro, che durante la prova su strada del 22.05.14 eseguita nel corso delle operazioni peritali, la vettura "non presentava anomalie a meno della rumorosità udibile ma di bassa intensità che sicuramente non erano originate, però, come supposto dall'Ing. Cu. (ctp della convenuta) da un rumore caratteristico; quest'ultimo, infatti, a differenza di un'anomalia si presenta sempre agli stessi regimi e nelle stesse condizioni a differenza di quelli riscontrati durante l'accesso del 22/05/2014" (cfr pg 30 ctu), se solo si consideri, da un lato, che il requisito dell'affidabilità del mezzo non è dato dalla sua funzionalità occasionale e, dall'altro, che esso è evidentemente escluso dalla (comprovata) molteplicità e varietà delle anomalie manifestate nell'arco di soli due anni dall'acquisto, tanto più ove si ragioni sul fatto che, anche successivamente alla citata prova su strada, il veicolo è stato "vittima" di altri malfunzionamenti, testimoniati dalle ricevute prodotte dall'attore, che hanno indotto il CtU a rafforzare le proprie conclusioni. In buona sostanza, non residuano margini di dubbio sul fatto che l'autoveicolo acquistato dal Ga. non sia conforme all'uso a cui è destinato, in quanto le anomalie manifestate (e che continua a manifestare) impediscono al suo proprietario "di affrontare ogni avventura e ogni viaggio con passione e raggiungere destinazioni che gli altri possono solo sognare" (cfr. copia catalogo Jeep allegato al fascicolo attoreo), ovvero di raggiungere in sicurezza e tranquillità ogni destinazione prescelta, anche quella meno prossima, garantendo "le migliori performance su ogni terreno" (cfr. depliant pubblicitario allegato al fascicolo attoreo), adempiendo dunque all'uso per cui era stato acquistato.

Detta circostanza abilita l'acquirente, secondo il disposto dell'art. 130, II co., Cod. Consumo, ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione; la scelta del consumatore tra detti due rimedi (riparazione o sostituzione), senza spese in entrambi i casi, presuppone che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

A mente del IV comma, poi, è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al

venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

A tanto si aggiunga, infine, che le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Nella specie, il rimedio prescelto dall'attore e richiesto in questa sede - id est la sostituzione del mezzo con altro della stessa marca e modello - appare confacente e non manifestamente oneroso rispetto alle peculiarità del caso, se solo si ragioni sul fatto che il mezzo a causa dei reiterati malfunzionamenti difetta, come attestato dal Ctu, di uno dei requisiti principali di un bene del medesimo segmento economico (l'affidabilità, appunto) e che le riparazioni fin qui eseguite, seppure hanno riguardato anomalie "apparentemente non collegate tra loro" (ha detto il Ctu), non hanno raggiunto l'obiettivo di consegnare al proprietario un veicolo sicuro ed affidabile.

In altri termini, non è tanto all'entità del singolo difetto di conformità che bisogna guardare in questo specifico caso per decidere quale rimedio sia più oneroso rispetto all'altro (sebbene non possa ignorarsi che neppure ogni singolo difetto può dirsi di scarsa consistenza visti i singoli tempi di ripristino riepilogati dal Ctu, solo con riferimento a sei dei primi sette interventi, in 7, 55, 8, 11, 4 e 9 giorni per ciascuno), ma piuttosto alla complessiva gravità dei difetti reiteratamente manifestatisi nella vettura dell'attore nel corso dei suoi primi due anni di vita, che ha indotto il nominato Ctu ad escludere la sussistenza del più importante requisito di un bene dello stesso tipo (l'affidabilità, si ribadisce).

Quanto alla congruità del termine per l'esecuzione delle riparazioni, non può non rilevarsi che, con precipuo riferimento all'intervento riparatorio del luglio 2012 (intervento n. 2), che ha comportato un'indisponibilità complessiva del mezzo da parte dell'attore di oltre due mesi, il Ctu ha espressamente osservato che la sostituzione della componente guasta "non richiede più di una giornata lavorativa" (cfr. pg. 13 ctu), soggiungendo che "il tempo di permanenza in officina (55 giorni) e di riconsegna dell'auto (59 giorni) risultano, però, tecnicamente inspiegabili considerando che la loro sostituzione non richiede più di una giornata lavorativa" (cfr. pg. 32).

E dunque, quantomeno con riferimento a detto specifico intervento, il termine per l'esecuzione della riparazione non può reputarsi certamente congruo.

Sotto altro profilo, occorre osservare che l'art. 132 Cod. Consumo dispone che il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene; il III comma della disposizione in esame prevede, poi, che salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Nel caso per cui è dibattito, non soltanto i primi due difetti si sono manifestati entro i prescritti sei mesi dalla consegna - così operando la presunzione di cui al richiamato comma - ma la prova contraria non è stata fornita; peraltro, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è manifestata nei due anni dalla consegna, confermando così la responsabilità del venditore. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda spiegata in via principale da An. Ga. appare meritevole di accoglimento e la Fiat Center Italia va condannata alla sostituzione dell'autovettura Jeep Compass MY 2012 Limited 2.2. CRD 2WD, tg. - omissis-, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta.

PQM

P.Q.M.

Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, atteso che la comune esperienza consente di ritenere dimostrati seri disagi sofferti dal Ga., che, sebbene fornito in alcune occasioni di vettura sostitutiva (di segmento economico inferiore, comunque, rispetto a quella acquistata), ha pur sempre dovuto privarsi, nel primo anno di vita dell'autovettura e per la complessiva durata di 95 giorni di un mezzo che rispondeva alle proprie necessità personali e familiari, con intuibili fastidi e rinunce, utilizzando con sempre minore serenità d'animo un veicolo che invece avrebbe dovuto garantirgli massima affidabilità, viepiù considerato che, almeno in relazione ad uno degli interventi

eseguiti, il tempo di ripristino avrebbe dovuto essere notevolmente inferiore a quello effettivamente utilizzato dal centro di assistenza ed il tempo di attesa dell'attore ben avrebbe potuto essere ridotto.

A ristoro di tale danno e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, appare congrua la somma di E 1.500,00.

In ordine al governo delle spese di lite, le spese sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, in complessivi E 4.497,44, di cui E 474,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico della convenuta, che dovrà rifondere all'attore anche le spese relative all'espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.

Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17 novembre 2015

Depositata in cancelleria il 17/11/2015.

[Cookie](#) | [Requisiti tecnici](#) | [Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#)

© Copyright 2016 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P. IVA 00829840156

 **GIUFFRÈ EDITORE**